

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione. Le presenti Condizioni Generali disciplinano ogni ordine di acquisto (l'“**Ordine di Acquisto**”) emesso da DMA verso fornitori di beni e/o servizi (il “**Fornitore**”). Il contratto tra DMA e il Fornitore si intenderà concluso al verificarsi della prima delle seguenti condizioni: (a) accettazione per iscritto dell'Ordine di Acquisto da parte del Fornitore o (b) nei termini e con le modalità indicati nell'Ordine di Acquisto. Ogni modifica, deroga o condizione difforme proposta dal Fornitore avrà efficacia solo se espressamente accettata per iscritto da DMA.

Art. 2 – Termini di esecuzione e standard di qualità. Il Fornitore deve consegnare i beni e/o fornire i servizi nei luoghi e nelle date indicate nell'Ordine d'Acquisto e nei relativi allegati. Il Fornitore deve informare DMA di qualsiasi evento che possa influire sulla tempestività delle prestazioni di cui all'Ordine d'Acquisto. In caso di ritardo, DMA può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Le forniture devono essere conformi: a) alle specifiche tecniche riportate nell'Ordine di Acquisto e negli eventuali allegati; b) ai migliori standard di mercato; c) alle normative vigenti in materia di sicurezza, ambiente, responsabilità del produttore e marcatura CE ove prevista; d) corredate da tutta la documentazione tecnica, certificazioni e dichiarazioni di conformità eventualmente previste. Qualora l'Ordine di Acquisto abbia ad oggetto la fornitura di beni, questi ultimi devono essere adeguatamente imballati e protetti, nonché adeguatamente contrassegnati ed etichettati dal Fornitore. I beni devono essere accompagnati da una bolla di consegna del Fornitore numerata e datata, e comprensiva di tutte le informazioni pertinenti. DMA può rifiutare qualsiasi consegna non conforme. Qualora l'Ordine di Acquisto riguardi attività di appalto di servizi presso siti di DMA, il Fornitore è tenuto a: a) applicare integralmente tutte le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; b) prendere visione e rispettare i Documenti di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e ogni altra documentazione fornita da DMA; c) trasmettere, contestualmente al perfezionamento dell'Ordine di Acquisto e successivamente con cadenza semestrale, (i) il DURC, (ii) con cadenza trimestrale l'autocertificazione relativa ai depositi obbligatori e all'avvenuto pagamento degli oneri contributivi, retributivi e assicurativi richiesti dalla legge applicabile e dai contratti collettivi di lavoro, nonché – ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 bis D.Lgs. 241/1997 – copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, all'articolo 50, comma 4, D.Lgs. n. 446/1997, e articolo 1, comma 5, D.Lgs. n. 360/1998, trattenute dal Fornitore e dagli eventuali subappaltatori ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dei servizi. DMA sospenderà, ove risulti l'omesso o l'insufficiente versamento delle ritenute, finché perduri l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dal Fornitore sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dei Servizi, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. Il Fornitore si obbliga a trasmettere a DMA le deleghe di pagamento di cui al comma 1, art. 17 bis D.Lgs. 241/1997 e un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dei servizi, con (i) il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dei servizi, (ii) l'ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun dipendente collegata a tale prestazione e (iii) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata da DMA.

Art. 3 – Collaudo, vizi e non conformità. L'accettazione dei beni da parte di DMA è subordinata all'esito positivo delle verifiche qualitative e funzionali. L'accettazione è resa per iscritto e non può essere dedotta implicitamente. La sottoscrizione di una bolla di consegna non costituisce accettazione. Qualsiasi vizio, difetto o non conformità, anche riconoscibile, può essere contestato in qualunque momento, anche successivamente all'utilizzo o trasformazione del bene, senza decadenza alcuna. Il Fornitore è tenuto, a propria cura e spese, alla sostituzione o riparazione dei beni difettosi entro otto (8) giorni di calendario dalla comunicazione di non accettazione e risponderà di ogni danno diretto e indiretto arrecato a DMA.

Art. 4 – Prezzi e condizioni di pagamento. I prezzi indicati nell'Ordine di Acquisto si intendono fissi, invariabili e omnicomprensivi, inclusi imballi, trasporto e oneri accessori. Le fatture dovranno riportare il numero d'Ordine di Acquisto. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità e termini indicati negli Ordini di Acquisto, previa emissione da parte del Fornitore di regolare fattura e accettazione da parte di DMA delle forniture. Qualora i beni e/o i servizi siano stati accettati da DMA solo in parte, il pagamento sarà effettuato unicamente per la parte accettata. Nell'ipotesi in cui DMA abbia richiesto la sostituzione di beni difettosi, il pagamento resterà sospeso fino al completamento della consegna e/o all'eliminazione dei difetti. Il Fornitore rinuncia espressamente a sollevare qualsivoglia eccezione, ivi comprese quelle relative all'inadempimento, anche parziale, di DMA, al fine di sospendere o ritardare l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali.

Art. 5 – Risoluzione. In caso di inadempimento da parte del Fornitore dei propri obblighi di cui agli artt. 2 (Termini di esecuzione e standard di qualità) e/o 8 (Sicurezza) e/o 9 (Codice Etico, D.Lgs. 231/2001 e responsabilità sociale) delle presenti Condizioni Generali, DMA potrà risolvere il contratto con effetto immediato ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 6 – Passaggio di proprietà e trasferimento del rischio. Il passaggio della proprietà dei beni avviene al momento dell'accettazione. Il rischio di perdita, distruzione o danneggiamento dei beni consegnati si trasferisce a DMA ai sensi degli Incoterms 2020 applicabili, come specificato nell'Ordine d'Acquisto e, in mancanza di specificazione, contestualmente al trasferimento della proprietà.

Art. 7 – Garanzia. Il Fornitore garantisce che i beni sono conformi alle caratteristiche e specifiche tecniche convenute o richiamate nell'Ordine di Acquisto o possedute dai campioni consegnati, è idonea alla vendita ed all'uso, libera da vincoli e che i materiali impiegati sono esenti da vizi o difetti, anche occulti. Il Fornitore garantisce i beni per almeno 12 mesi dall'accettazione, salvo diverso accordo.

Art. 8 – Sicurezza. Il Fornitore dichiara e garantisce di osservare integralmente tutte le leggi ed i regolamenti applicabili in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro (i.e. D.Lgs. 81/2008), assumendo tutte le responsabilità relative al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, welfare e contributive nei confronti del proprio personale, per cui sarà responsabile anche in caso di danno o infortunio causato al personale medesimo nella prestazione dei servizi. In particolare, il Fornitore si impegna a corrispondere le imposte sui redditi dei propri dipendenti così come i contributi e le assicurazioni previdenziali imposti dalla legge applicabile in relazione agli infortuni sul lavoro e malattie da impiego del personale, fermo restando il diritto di DMA di verificare l'adempimento delle suddette obbligazioni attraverso la richiesta di una copia dei documenti rilevanti, di cui all'art. 2 delle presenti Condizioni Generali. In caso di autorizzazione di subappalto di cui al successivo art. 10, il Fornitore si impegna a fornire a DMA per i propri subappaltatori, tutta la documentazione di cui all'art. 2. DMA si riserva il diritto di sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore qualora quest'ultimo non abbia fornito, su richiesta di DMA, la prova del rispetto degli obblighi sopra menzionati.

Art. 9 – Codice Etico, D.Lgs. 231/2001 e responsabilità sociale. Il Fornitore dichiara: a) di conoscere ed accettare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il Codice Etico di DMA, accessibili al link [https://www.dematteisfood.it/]; b) di impegnarsi a rispettarli integralmente e ad astenersi da ogni condotta rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001; c) di adottare comportamenti conformi agli standard SA8000:2014, SMETA e alle convenzioni ILO; d) di trasferire tali impegni a propri subfornitori e subcontraenti, vigilando sulla loro attuazione. Ogni violazione comporterà la facoltà di DMA di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta ai sensi dell'art. 1456 c.c., con facoltà di segnalare la suddetta violazione alle autorità competenti. Il Fornitore sarà responsabile per ogni danno diretto e indiretto derivante da tali violazioni. Il Fornitore si impegna inoltre a tenere manlevata e indenne DMA in relazione a qualunque pretesa, richiesta, azione, perdita, danno, passività, sanzione, costo e spesa e richiesta di risarcimento danni che DMA possa subire o in cui possa incorrere o venisse comunque avanzata nei suoi confronti da parte di terzi, dalla violazione dei documenti sopra citati da parte del Fornitore medesimo o di suo personale.

Art. 10 – Divieto di cessione e subappalto. Ogni cessione del contratto, subappalto o cessione del credito è vietata senza il preventivo consenso scritto di DMA. In ogni caso, il Fornitore resterà responsabile in via diretta dell'operato dei propri subappaltatori.

Art. 11 – Responsabilità. Il Fornitore si impegna a sollevare DMA da ogni responsabilità e a farsi carico di eventuali richieste, reclami o danni causati da suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori o terzi, anche in modo indiretto. Il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi danno provocato, anche dai soggetti sopra indicati, a DMA o a terzi.

Art. 12 – Privacy e riservatezza. Il Fornitore si impegna a trattare ogni dato personale acquisito in conformità al Reg. UE 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale ed europea in materia. Si impegna altresì a mantenere e far mantenere la più assoluta riservatezza su tutte le informazioni, dati, documenti e materiali ricevuti dalla Committenza o appresi nell'esecuzione dell'ordine e nei suoi rapporti con la Committenza.

Art. 13 – Disposizioni generali. Qualsiasi modifica o integrazione delle presenti Condizioni Generali sarà valida ed efficace tra le parti soltanto se avvenuta in forma scritta e firmata dalle parti. In caso di difformità tra l'Ordine di Acquisto e le presenti Condizioni Generali, l'Ordine di Acquisto prevarrà sulle Condizioni Generali, salvo che non sia diversamente indicato nell'Ordine di Acquisto. Qualsiasi comunicazione relativa all'Ordine di Acquisto o alle Condizioni Generali dovrà essere inviata per iscritto mediante posta elettronica certificata o raccomandata A/R agli indirizzi indicati nell'Ordine di Acquisto o ai diversi indirizzi che ciascuna parte fornirà all'altra mediante comunicazione scritta. L'eventuale tolleranza di una delle parti di violazioni dell'altra parte delle disposizioni contenute nell'Ordine di Acquisto e/o nelle Condizioni Generali non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni ivi previsti.

Art. 14 – Legge applicabile e foro competente. Le presenti condizioni sono regolate dalla legge italiana. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Beni Mobili è espressamente esclusa. Foro esclusivamente competente per ogni controversia è quello di Avellino.